



Dichiarazioni dell'indagato non verbalizzate e inutilizzabilità della prova

Il principio di diritto e l'esito della decisione

Le dichiarazioni attribuite all'indagato dalla polizia giudiziaria, ma non ritualmente verbalizzate e non contenute in un atto da lui sottoscritto, non possono essere utilizzate come prova a suo carico. La loro inutilizzabilità non viene sanata dal consenso delle parti all'acquisizione della comunicazione di notizia di reato che le riporta.

La vicenda riguarda un soggetto fermato alla guida di un'autovettura intestata a un'altra persona. Durante la perquisizione del veicolo era stato rinvenuto un taser occultato in un pannello. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo avrebbe dichiarato che l'arma era sua e che la deteneva per difesa personale. La dichiarazione, tuttavia, non era stata autonomamente verbalizzata né sottoscritta dall'interessato, ma era stata solo riportata in forma narrativa nella comunicazione di notizia di reato.

La condanna per il reato relativo alla detenzione del taser era stata confermata in appello anche sulla base di tale dichiarazione. La Cassazione ha accolto la censura difensiva, ha ritenuto inutilizzabile quel contenuto dichiarativo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame.

Il quadro normativo

Norma	Rilevanza operativa secondo la pronuncia
Art. 350 c.p.p., commi 1-4	Disciplina l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini, con le garanzie previste, tra cui l'assistenza difensiva nei casi stabiliti.
Art. 350, commi 5-6, c.p.p.	Regola le informazioni assunte sul luogo o nell'immediatezza del fatto, senza difensore, nelle circostanze eccezionali previste dalla legge; quelle informazioni non sono verbalizzabili né utilizzabili.
Art. 350, comma 7, c.p.p.	Consente alla PG di ricevere dichiarazioni spontanee dell'indagato, soggette però a limiti di utilizzabilità e alle regole di documentazione.
Art. 357 c.p.p.	Rileva per la documentazione degli atti della PG e per la corretta formalizzazione delle dichiarazioni.
Art. 191 c.p.p.	Fondamento dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
Art. 195, comma 4, c.p.p.	Impedisce agli operanti di introdurre mediante testimonianza indiretta dichiarazioni dell'indagato che dovevano essere documentate nelle forme prescritte.
Artt. 62, 63 e 64 c.p.p.	Concorrono a delimitare le garanzie e i divieti relativi alle dichiarazioni rese nel procedimento e dalla persona sottoposta alle indagini.

La distinzione decisiva tra dichiarazioni assunte e dichiarazioni spontanee

La sentenza distingue due situazioni che, nella pratica di legge ed operativa, non devono essere confuse.

Informazioni assunte dalla PG — art. 350, comma 5, c.p.p.: si tratta di dichiarazioni sollecitate o richieste all'indagato nelle specifiche condizioni eccezionali previste dalla norma, senza la presenza del difensore.

Conseguenza: il successivo comma 6 ne vieta la verbalizzazione e l'utilizzazione. Non è consentito trasformarle in prova inserendone il contenuto nella comunicazione di notizia di reato.

Dichiarazioni spontanee — art. 350, comma 7, c.p.p.: sono dichiarazioni che l'indagato sceglie liberamente di rendere, senza coercizione o sollecitazione.

Conseguenza: possono essere ricevute dalla PG, ma devono essere documentate correttamente. Secondo la pronuncia, per la loro utilizzabilità è indispensabile che siano ritualmente verbalizzate e che l'atto sia formalmente riferibile al dichiarante e da lui sottoscritto. Rimangono comunque i limiti alla loro utilizzazione dibattimentale.

La distinzione non è meramente formale, essa infatti incide direttamente sulla possibilità di utilizzare il contenuto dichiarativo e sulle garanzie difensive.

La comunicazione di notizia di reato non è sufficiente

La comunicazione di notizia di reato è un atto della PG che riferisce i fatti e le attività investigative svolte, ma non può sostituire la documentazione formale prescritta per le dichiarazioni dell'indagato.

La pronuncia individua due requisiti essenziali:

1. **Verbalizzazione:** la dichiarazione deve essere documentata nelle forme previste, anche all'interno di un altro verbale idoneo, senza che sia sempre necessario redigere un documento autonomo.
2. **Sottoscrizione:** l'atto deve essere formalmente riferibile al dichiarante e da lui sottoscritto, così da consentire di verificare la provenienza e l'effettiva spontaneità della dichiarazione.

La semplice trascrizione narrativa effettuata dagli operanti non soddisfa tali requisiti.

Il consenso all'acquisizione dell'atto non sana il vizio

Nel caso concreto, la comunicazione di notizia di reato era stata acquisita nel dibattimento con il consenso delle parti. La Corte ha tuttavia escluso che tale consenso potesse rendere utilizzabile il contenuto dichiarativo non ritualmente documentato.

La ragione è che si tratta di inutilizzabilità patologica, legata alla violazione di divieti probatori e delle garanzie previste dalla legge, non di una semplice irregolarità processuale sanabile attraverso l'accordo delle parti.

Non risulta una dichiarazione spontanea

Nel testo della comunicazione di notizia di reato si leggeva, in sostanza, che, «chiesta spiegazione», l'interessato aveva riferito che il taser era suo.

La Cassazione ha valorizzato tale formulazione perché non dimostrava una dichiarazione liberamente resa e spontanea: indicava piuttosto una risposta a una sollecitazione degli operanti, riconducibile, secondo la valutazione contenuta nella pronuncia, all'art. 350, comma 5, c.p.p. Inoltre, mancavano sia una verbalizzazione rituale sia la sottoscrizione dell'interessato.

Attenzione operativa: non basta qualificare una dichiarazione come «spontanea» nell'annotazione. Occorre che la spontaneità risulti effettivamente dalle circostanze e che la documentazione sia conforme alle regole processuali.

Sintesi operativa per la Polizia Giudiziaria

Regola pratica da applicare durante il controllo

Quando una persona, nel corso di un controllo, pronuncia frasi potenzialmente autoaccusatorie, l'operatore deve distinguere immediatamente:

1. Che cosa è stato detto: dichiarazione spontanea oppure risposta a una domanda?
2. In quale situazione processuale si trova la persona: semplice soggetto controllato, persona sottoposta alle indagini, arrestato o fermato?
3. Quale attività sta svolgendo la PG: controllo ordinario, ricezione di dichiarazioni spontanee oppure assunzione di informazioni soggetta a specifiche garanzie?
4. Come può essere documentata la dichiarazione: quale atto è consentito, quali garanzie occorrono e quali limiti di utilizzabilità si applicano?

La sentenza insegna che la comunicazione di notizia di reato non deve essere utilizzata per aggirare i divieti che disciplinano l'assunzione e la documentazione delle dichiarazioni.

Ricadute per la Polizia Locale e per gli operatori di PG

Il messaggio operativo è netto: la qualità dell'attività investigativa dipende anche dalla corretta formazione degli atti, non soltanto dalla capacità di individuare elementi sospetti o ottenere spiegazioni nell'immediatezza.

Nel caso di un'arma rinvenuta durante un controllo, per esempio, il rinvenimento materiale, il luogo in cui l'oggetto è occultato, la disponibilità del veicolo e gli altri elementi concretamente accertati devono essere documentati autonomamente. La dichiarazione che attribuisce l'arma a una persona non può essere trattata come prova utilizzabile soltanto perché gli operanti l'hanno riportata nella CNR.

Massima

Sono inutilizzabili le dichiarazioni attribuite alla persona sottoposta alle indagini che, pur riportate in un'annotazione o nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria, non siano state ritualmente verbalizzate né risultino contenute in un atto formalmente riferibile al dichiarante e da lui sottoscritto. Le dichiarazioni spontanee ricevute ai sensi dell'art. 350, comma 7, c.p.p. devono rispettare le forme di documentazione prescritte e restano soggette ai limiti di utilizzabilità previsti dalla legge; le informazioni assunte nelle condizioni eccezionali di cui al comma 5 sono soggette al divieto di verbalizzazione e utilizzazione stabilito dal comma 6. L'inserimento del contenuto dichiarativo nella comunicazione di notizia di reato e il consenso delle parti alla sua acquisizione non sanano l'inutilizzabilità patologica derivante dalla violazione dei divieti probatori.

Giovanni Paris